

Deliberazione 2 marzo 2011 – VIS 34/11

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Metaedil S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 2 marzo 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2009, VIS 34/09.

Fatto

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'Aggiornamento del Resoconto dell'istruttoria conoscitiva approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas VIS 7/09 ha, tra l'altro, evidenziato che la società Metaedil S.r.l. ha

dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per 1 (una) località dalla stessa servita (Apice – ID 7324), un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall’Autorità (1.02 in luogo di 1,01).

Inoltre, dagli elementi in tal modo acquisiti non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Metaedil S.r.l. vi avesse posto rimedio provvedendo ai relativi conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla applicazione del coefficiente M fissato dall’Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

2. Pertanto, con deliberazione 20 aprile 2009, VIS 34/09, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Metaedil S.r.l., un procedimento per:

a) l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui all’articolo 17, comma 1, della deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, successivamente recepite dalla deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e dal Codice di rete tipo della distribuzione adottato dall’Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06 (punto 1, lettera b);

b) ordinare alla medesima società di applicare, nella sopra richiamata località, il coefficiente M nel corrispondente valore fissato dall’Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera c).

3. Con la medesima deliberazione VIS 34/09 (punto 2), l’Autorità ha intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per la località in questione, il coefficiente M nel valore fissato dall’Autorità nonché a procedere ai dovuti conguagli, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento.

Inoltre, con la citata deliberazione (punto 3), l’Autorità ha richiesto a Metaedil S.r.l. di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 e 2008, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità.

4. Nell’ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- nota esplicativa trasmessa in via telematica in data 21 aprile 2009 (prot. Autorità n. 19764/A) unitamente a documentazione comprovante gli avvenuti conguagli;
- nota esplicativa trasmessa in via telematica in data 21 maggio 2009 unitamente al sopra menzionato questionario compilato dalla società;
- nota in data 27 maggio 2009 (prot. Autorità n. 31170/A), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza;
- nota trasmessa in via telematica in data 28 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 5460/A) unitamente a documentazione comprovante gli avvenuti conguagli e la corretta applicazione del coefficiente M per l’annualità 2008;
- nota trasmessa in via telematica in data 29 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 5457/A), attestante la data di inizio dell’attività di distribuzione nella località Apice;
- nota trasmessa in via telematica in data 1° febbraio 2010 (prot. Autorità n. 4873/A e n. 5452/A), contenente dichiarazione del legale rappresentante sul

numero di utenti serviti in località Apice e sui rapporti di collegamento (art. 2359 c.c.) con la società Metaedil com;

- nota trasmessa in via telematica in data 1° febbraio 2010 (prot. Autorità n. 5454/A) unitamente a documentazione comprovante gli avvenuti conguagli per le annualità 2004 e 2005.
5. Con nota in data 2 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 39718), il responsabile del procedimento ha comunicato a Metaedil S.r.l. le risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
 6. La società Metedil S.r.l. non ha presentato osservazioni.

Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, l'articolo 17, comma 1 della deliberazione n. 237/00 ha:
 - a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
 - b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dalle imprese di distribuzione, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. La disciplina tariffaria per il servizio di distribuzione, contenuta nella deliberazione n. 237/00, è stata sostituita, con effetto dall'1 ottobre 2004 (e sino al 30 settembre 2008 – c.d. secondo periodo di regolazione), dalla deliberazione n. 170/04, che tuttavia ha fatto salva, sino all'adozione da parte dell'Autorità del Codice di rete tipo per la distribuzione, la disciplina sul coefficiente M contenuta nell'articolo 17, comma 1 della deliberazione n. 237/00 (comma 4.2).

Tale disciplina è stata recepita anche dal suddetto Codice di rete tipo, adottato con deliberazione n. 108/06 (paragrafo 12.3.1, ult. cpv; al Codice di rete tipo rinvia anche l'attuale versione del comma 4.2 della deliberazione n. 170/04).
11. Metaedil, che risulta operare nella località di Apice, in qualità di esercente la distribuzione del gas naturale per il periodo decorrente dall'anno 2004, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tali periodi e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
12. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Metaedil S.r.l. è superiore a quello prescritto.
13. Ciò risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità:
 - per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07;

- per l'anno 2004, 2005 e fino al 1° aprile 2007, con il questionario trasmesso in via telematica, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione VIS 34/09, nonché con la nota (email) del 21 maggio 2009.
14. Le suddette evidenze, comprovanti le violazioni contestate, non sono state smentite da Metaedil S.r.l. che, nel corso del procedimento, non ha presentato alcuna memoria difensiva ed ha ottemperato all'intimazione di cui al punto 2 della deliberazione VIS 34/09. Infatti, dalla documentazione trasmessa da Metaedil S.r.l., con nota in data 21 maggio 2009, risulta che la società ha iniziato ad applicare (dal 1° aprile 2007) il coefficiente M nei valori stabiliti dall'Autorità.
 15. Inoltre, con la stessa nota, la società ha affermato di aver provveduto, dal 30 novembre 2007, ad effettuare i conguagli sui consumi effettuati dai clienti finali dal 27 dicembre 2004 (inizio attività) al 1° aprile 2007 ed ha fornito la relativa prova.
 16. Viene pertanto meno l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera c), della deliberazione n. 34/09.

Quantificazione della sanzione

17. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
18. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
19. Sotto il profilo della gravità della violazione, Metaedil S.r.l. ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela degli utenti del servizio di distribuzione, volte, in particolare, a garantire che il prezzo pagato dall'utente sia conforme ai quantitativi di energia effettivamente prelevata da quest'ultimo.
 Inoltre, poiché gli utenti del servizio di distribuzione sono generalmente società di vendita che richiedono l'accesso alla rete per l'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura ai clienti finali allacciati e poiché le società di vendita generalmente pongono in capo ai propri clienti anche i costi sostenuti per il servizio di distribuzione, la disciplina sul coefficiente M mira a tutelare, in modo indiretto, anche i clienti finali:
 - assicurando che il prezzo da questi pagato per il gas acquistato sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
 - garantendo parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
 Metaedil, pertanto, applicando un coefficiente M per un valore superiore a quello previsto dall'Autorità (1,02 in luogo di 1,01), ha posto in capo ai propri utenti, per la sola località di Apice (ID 7324), per un periodo di due anni e tre mesi ca. (dal 27 dicembre 2004 al 1° aprile 2007), oneri da questi non dovuti.

20. Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, Metaedil, con nota del 21 maggio 2009, ha affermato di aver provveduto dalla data del 30 novembre 2007, e quindi prima dell'adozione della deliberazione VIS 34/09, ad effettuare i conguagli sui consumi effettuati dai clienti finali dal 27 dicembre 2004 al 1° aprile 2007 ed ha fornito la relativa prova.
21. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Metaedil S.r.l. non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
22. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che la società, nell'anno 2006, aveva un fatturato rilevante di 394.713,34 euro.
23. Pertanto tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Metaedil S.r.l., delle disposizioni relative al coefficiente di adeguamento tariffario M di cui alle deliberazioni n. 237/00, come recepite dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 108/06 per il periodo di tempo decorrente dal 27 dicembre 2004 al 1° aprile 2007, nei sensi di cui in motivazione;
2. è irrogata a Metaedil S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non si ravvisano i presupposti per adottare il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera c), della deliberazione VIS 34/09;
4. si ordina a Metaedil S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Metaedil S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Metaedil S.r.l., con sede legale in via Francesco Tedesco, n. 61, 83100 Avellino e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Milano, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

2 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni